



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Torino, li 7 maggio 2018

Circolare n. 5/2018

OGGETTO: Cassazione ancora restrittiva sulla prova della cessione intracomunitaria. Esclusa la rilevanza di documentazione di origine privata come fatture e bonifici bancari

Con l'ordinanza n. 9717/2018, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui documenti che assumono rilevanza al fine di provare, in una cessione intracomunitaria, l'effettiva consegna dei beni nello Stato Ue di destinazione.

L'orientamento espresso nell'ordinanza si mostra particolarmente restrittivo, non essendo stati forniti i CMR attestanti la consegna della merce ma soltanto documentazione bancaria attestante il pagamento e dichiarazioni di terzi in ordine al ricevimento della merce.

Richiamando la disciplina delle cessioni all'esportazione, la Cassazione afferma che non può essere data rilevanza - ai fini di provare la cessione intracomunitaria - a documentazione di origine privata come le fatture emesse e la documentazione bancaria attestante il pagamento della fornitura. La prova, invece, secondo la Corte, deve essere fornita **mediante il modello CMR, recante le firme di cedente, cessionario e speditore, oppure mediante i contratti commerciali.**

Quanto espresso nell'ordinanza in commento sembra non tenere conto della posizione della prassi amministrativa che, con risoluzione n. 71/2014, in merito alla prova della cessione intracomunitaria, ha espresso due principi:

- quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
- la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

In definitiva, il possesso del CMR non dovrebbe essere considerato come condizione tassativa per riconoscere l'effettività della cessione intracomunitaria, laddove si riesca, mediante altri documenti, "a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro" (ris. Agenzia delle Entrate n. 477/2008).

Resta fermo che, secondo la giurisprudenza consolidata, "l'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario (cioè l'effettivo trasferimento del bene nel territorio di altro Stato membro) grava sul contribuente cedente, che emette la fattura dichiarando che la operazione non è imponibile" (Cass. n. 13457/2012).

Sull'argomento si segnala anche la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea (documento 4 ottobre 2017 n. 568), con il quale si intende modificare il vigente Regolamento Ue n. 282/2011.

La riforma prevede, tra l'altro, che, **dal 1° gennaio 2019**, per fornire la prova del trasporto dei beni in un altro Stato della Ue, siano sufficienti **due evidenze non contraddittorie tra le otto** individuate nella proposta di modifica. Tra gli elementi di prova del trasporto o della spedizione nello Stato Ue di destinazione sono, quindi, annoverati:

- i documenti firmati dall'acquirente o da una persona autorizzata ad agire per suo conto, che certificano l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione;
- i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro;
- un certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo professionale di tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o dell'industria, che conferma la destinazione dei beni;



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- un contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni;
- la corrispondenza tra le parti coinvolte nell'operazione in cui figura la destinazione dei beni;
- la dichiarazione IVA dell'acquirente che denuncia l'acquisto intracomunitario dei beni.

Va, comunque, rilevato che la nuova disciplina - in attesa dell'approvazione del Consiglio Ue - concerne il caso in cui il cedente ha lo status di "soggetto passivo certificato" e attesta, mediante due evidenze non contraddittorie tra le otto menzionate, che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e porgiamo i più cordiali saluti.